

Regolamento organizzativo della Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR)

del 16 dicembre 2009, edizione riveduta del 16 dicembre 2010

In virtù dell'articolo 13 dello Statuto del 24 aprile 2009, il Consiglio d'amministrazione della SRG SSR emana il seguente regolamento organizzativo.

Le denominazioni utilizzate per cariche e funzioni valgono per ambo i sessi.

Introduzione

Art. 1 Definizioni

¹ Per descrivere l'azienda e le sue unità si utilizzano le seguenti definizioni:

1. Azienda: è sinonimo di Gruppo e comprende la casa madre e le società affiliate.
2. Casa madre: è il corrispettivo giuridico dell'associazione. Si articola in un'unità finanziaria (UF);, in unità organizzative (UO) e in unità aziendali (UA).
3. Unità finanziaria: ha il compito di distribuire alle unità aziendali e alle unità organizzative le risorse derivanti dalle tasse di ricezione e dalla pubblicità.
4. Unità organizzative: comprendono i settori direttivi centrali (raggruppati nella Direzione generale) e le unità che forniscono i servizi comuni alla casa madre.
5. Unità aziendali: hanno il compito di proporre sul mercato le offerte editoriali della casa madre.
6. Società affiliate: sono persone giuridiche indipendenti controllate dalla casa madre attraverso partecipazioni di maggioranza o in altra forma.
7. Partecipazioni indirette: sono quote di altre società detenute dalle società affiliate.
8. Il termine generico di «unità» designa le unità aziendali, le altre parti della casa madre e le società affiliate, indicate nell'allegato al presente regolamento.

² Per riferirsi ai conti dell'azienda viene utilizzato il termine giuridico «conto di gruppo».

³ Le politiche dei programmi (*Programmkonzept*) descrivono l'orientamento generale, l'indirizzo strategico per quanto riguarda target e obiettivi di mercato, la struttura di massima dei contenuti e le linee di sviluppo di una rete, un'area di programma o una «ulteriore offerta editoriale». Poggiano sul mandato di programma, sulle esigenze di qualità dei programmi poste dalla LRTV, sulla Concessione e sulle direttive del Consiglio d'amministrazione.

⁴ La politica aziendale include l'insieme delle direttive strategiche e di pianificazione impartite dal Consiglio d'amministrazione sulla base delle disposizioni di legge e della Concessione.

CAPITOLO 1: CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Parte prima: Composizione e organizzazione

Art. 2 Composizione

¹ Il Consiglio d'amministrazione nomina uno o due Vicepresidenti.

² Il Consiglio d'amministrazione ha cura di riunire al proprio interno competenze direttive e specialistiche di alto livello tra loro complementari, al fine di garantire l'indipendenza del processo decisionale.

Art. 3 Organizzazione

¹ Il Consiglio d'amministrazione costituisce al proprio interno:

1. un Comitato Audit e Finanze;
2. un Comitato Investimenti;
3. un Comitato Compensi;
4. un Comitato di Nomina, per i casi in cui le proposte non sono formulate dai Comitati dei Consigli regionali;
5. un Comitato Swissinfo.

² Può inoltre istituire altri comitati temporanei.

³ Sono subordinati al Consiglio d'amministrazione:

- a. una segreteria, diretta dal Segretario centrale;
- b. la Revisione interna.

⁴ Il Segretario centrale e il responsabile della Revisione interna sono subordinati al Presidente.

Parte seconda: Funzionamento

Art. 4 Riunioni

¹ Il Consiglio d'amministrazione viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo richiede l'andamento degli affari.

² Ogni membro può esigere dal Presidente la convocazione del Consiglio d'amministrazione indicandone l'ordine del giorno.

³ La pianificazione annuale delle scadenze e dei temi trattati è definita con almeno 9 mesi d'anticipo dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Direttore generale e viene comunicata ai Comitati dei Consigli regionali.

⁴ L'ordine del giorno e i documenti necessari sono notificati, di norma, 10 giorni prima delle riunioni.

⁵ Il Direttore generale è di norma invitato alle riunioni. A seconda dei temi trattati possono essere coinvolti degli esperti.

Art. 5 Decisioni

- ¹ Il Consiglio d'amministrazione decide validamente quando è presente la maggioranza dei propri membri.
- ² Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Anche il Presidente partecipa alla decisione e, in caso di parità, il suo voto è determinante.
- ³ Le decisioni possono essere prese per iscritto facendo circolare gli atti, per telefono, fax o in videoconferenza. Ogni membro può chiedere che la trattazione avvenga in una riunione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 6 Verbale

- ¹ Le riunioni del Consiglio d'amministrazione sono documentate in un verbale.
- ² Le decisioni prese facendo circolare gli atti vengono menzionate nel verbale della riunione successiva.
- ³ Il verbale viene firmato dall'estensore, dal Segretario centrale e, dopo l'approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione, dal Presidente.
- ⁴ Le decisioni sono comunicate ai settori cui compete l'attuazione, a meno che non siano classificate come confidenziali dal Consiglio d'amministrazione.
- ⁵ Il verbale viene notificato esclusivamente ai consiglieri d'amministrazione, al Direttore generale, agli incaricati dell'archiviazione e alle altre persone designate dal Consiglio d'amministrazione; gli esperti ricevono un estratto relativo ai punti all'ordine del giorno cui hanno partecipato; per le esigenze di servizio sono diffuse unicamente le decisioni.
- ⁶ I terzi non hanno il diritto di visionare il verbale.
- ⁷ Il Consiglio d'amministrazione riceve i verbali dei comitati e dei gruppi di lavoro permanenti o temporanei.

Parte terza: Attribuzioni

Art. 7 Premessa di ordine generale

Nel rispetto del Codice delle obbligazioni e dello Statuto, nell'ambito delle proprie attribuzioni inalienabili e irrevocabili di alta direzione, il Consiglio d'amministrazione decide sugli affari aziendali elencati negli articoli successivi.

Art. 8 Norme, strategia, pianificazione, rendiconti

1. Proposte all'Assemblea dei delegati riguardanti lo Statuto e le modifiche della Concessione rilevanti dal punto di vista della politica dei media;
2. regolamento organizzativo e Statuto Swissinfo;
3. prese di posizione di rilevanza strategica nei confronti delle autorità per la modifica delle basi legali importanti;
4. «Valori aziendali» e «Carta dei programmi» della SRG SSR;

5. processo strategico; strategia e rapporto sull'attuazione della strategia da sottoporre all'Assemblea dei delegati;
6. affari di rilevanza strategica che non possono essere trattati nel quadro del processo strategico;
7. principi alla base della contabilità, della pianificazione, del controllo finanziario e degli altri rendiconti;
8. processo di pianificazione e direttive relative alla pianificazione a medio termine e al preventivo;
9. piano a medio termine;
10. limiti di spesa per l'offerta editoriale regionale;
11. rettifica delle politiche dei programmi (*Programmkonzept*) o della connessa ripartizione dei limiti di spesa, qualora i Comitati dei Consigli regionali si scostassero dalle direttive strategiche e di pianificazione del Consiglio d'amministrazione;
12. preventivi;
13. tetto massimo dell'indebitamento a lungo termine;
14. obiettivi annuali del Direttore generale e valutazioni relative al loro raggiungimento;
15. valutazione dei rendiconti periodici infrannuali (Reporting) sulla realizzazione degli obiettivi, delle misure e dei progetti strategici, sul preventivo e sugli avvenimenti straordinari;
16. pianificazione della Revisione interna, presa di conoscenza dei suoi rapporti e conferimento dei singoli mandati di revisione;
17. rapporti sui conti sotto riserva della decisione dell'Assemblea dei delegati;
18. approvazione del rapporto annuale da sottoporre all'Assemblea dei delegati;
19. presa di conoscenza dei rapporti dell'Ufficio di revisione sui conti annuali della casa madre e sul conto di Gruppo;
20. conti annuali della casa madre e conto di Gruppo da sottoporre all'Assemblea dei delegati per l'approvazione;
21. proposte all'Assemblea dei delegati sull'utilizzo del risultato dei conti;
22. proposta di scarico del Consiglio d'amministrazione all'indirizzo dell'Assemblea dei delegati.

Art. 9 Organizzazione

1. Suddivisione dell'azienda in unità;
2. approvazione della modifica della ripartizione regionale in unità aziendali su proposta del Comitato del Consiglio regionale o invito a riesaminare la pratica tenendo conto di determinate condizioni;

3. principi direttivi aziendali;
4. statuto della Revisione interna SRG SSR;
5. dimensioni e competenze dei settori direttivi centrali;
6. approvazione della modifica del secondo livello direttivo con responsabilità per i programmi delle unità aziendali su proposta del Comitato del Consiglio regionale o invito a riesaminare la pratica tenendo conto di determinate condizioni;
7. istituzione di gruppi di lavoro permanenti o temporanei.

Art. 10 Personale e rappresentanza

1. Proposta all'Assemblea dei delegati per la nomina del Direttore generale;
2. contratto di lavoro con il Direttore generale;
3. nomina dei responsabili dei settori direttivi centrali della Direzione generale, del Segretario generale, del direttore di Swissinfo del Direttore delle Operazioni SRG SSR e dei responsabili delle unità organizzative, sempre su proposta del Direttore generale;
4. nomina dei direttori delle unità aziendali su proposta del Comitato del Consiglio regionale o invito a riesaminare la pratica tenendo conto di determinate condizioni;
5. nomina dei dirigenti del secondo livello direttivo con responsabilità per i programmi delle unità aziendali su proposta del Comitato del Consiglio regionale o invito a riesaminare la pratica tenendo conto di determinate condizioni;
6. nomina del Segretario centrale e del responsabile della Revisione interna;
7. nomina dei rappresentanti del datore di lavoro nella Cassa pensioni;
8. proposta all'Assemblea dei delegati riguardante la retribuzione del Consiglio d'amministrazione e dei delegati;
9. quadro retributivo, incluse le prestazioni accessorie, per le persone nominate dal Consiglio d'amministrazione;
10. quadro delle indennità per le convenzioni di risoluzione consensuale per le persone nominate dal Consiglio d'amministrazione e per i quadri di livello 1 e 2 della casa madre;
11. indennità straordinarie che esulano dal quadro fissato per le convenzioni di risoluzione consensuale di cui al precedente punto 10;
12. disdetta dei contratti collettivi di lavoro e linee generali dei relativi mandati di negoziazione;
13. principi di fondo della politica salariale e previdenziale;
14. questioni di politica del personale di importanza generale;
15. direttive relative alla regolamentazione delle firme a livello aziendale;
16. regolamento generale delle competenze e delle firme.

Art. 11 Gestione degli affari

1. Apertura, chiusura, cessione, modifica di campi strategici d'attività e cessione o esternalizzazione di unità;
2. stipula, modifica o risoluzione di contratti di collaborazione di importanza strategica;
3. acquisizione, modifica o cessione di partecipazioni in imprese;
4. costituzione, acquisto, fusione, frazionamento, risanamento, posizionamento strategico, liquidazione, cessione o acquisizione di quote di società affiliate;
5. costituzione, trasformazione o liquidazione di fondazioni;
6. riorganizzazioni che coinvolgono più unità aziendali nel loro insieme o parti di esse;
7. finanziamento dell'acquisizione di partecipazioni indirette a partire da 2 milioni di franchi con mezzi finanziari della casa madre;
8. piani master (*masterplan*);
9. approvazione del cambiamento di ubicazione degli studi regionali su proposta del Comitato del Consiglio regionale o invito a riesaminare la pratica tenendo conto di determinate condizioni;
10. definizione dei principi strategici relativi all'identità aziendale e alla gestione dei marchi;
11. investimenti e affari analoghi (leasing):
 - a. vendita di beni immobili a prescindere dal valore;
 - b. acquisto di beni immobili a partire da 4 milioni di franchi;
 - c. spese complessive a partire da 4 milioni di franchi negli altri casi.

Art. 12 Programmi nazionali

¹ Il Consiglio d'amministrazione decide a quali UA affidare la gestione delle reti che trasmettono su tutto il territorio svizzero in più lingue nazionali o in una lingua straniera e attribuisce loro i mezzi finanziari.

² Designa il Consiglio del pubblico e l'Organo di mediazione competenti in base ai seguenti principi:

1. per regione linguistica di riferimento, se la rete trasmette programmi in diverse lingue nazionali;
2. per regione di gestione, se la rete trasmette programmi musicali o in lingua straniera.

CAPITOLO 2: PRESIDENTE

Art. 13 Competenze particolari

¹ Al Presidente spettano le seguenti competenze particolari su cui informa regolarmente il Consiglio d'amministrazione:

1. rappresentare, d'intesa con il Direttore generale, la società nei confronti dell'autorità di sorveglianza (DATEC) e dell'autorità concedente (CF) per qualsiasi questione di carattere fondamentale;
2. rappresentare, d'intesa con il Direttore generale, gli interessi della società nei confronti del pubblico;
3. curare con il Direttore generale lo scambio reciproco d'informazioni, la valutazione comune della situazione e la discussione di questioni strategiche;
4. collaborare nella valutazione dell'operato del Comitato direttivo;
5. vigilare sull'efficacia dell'attività del Consiglio d'amministrazione e sul coordinamento di tale attività con quelle delle società regionali;
6. preparare gli affari trattati dal Consiglio d'amministrazione e sostenerli davanti all'Assemblea dei delegati.

² Il Presidente informa l'Assemblea dei delegati delle decisioni importanti prese dal Consiglio d'amministrazione rilevanti per la politica aziendale.

Art. 14 Decisioni presidenziali

In casi urgenti, allorché non è possibile indire tempestivamente una riunione del Consiglio d'amministrazione abilitata a deliberare né prendere una decisione ai sensi dell'articolo 5, il Presidente, di regola d'intesa con il Direttore generale, ha facoltà di svolgere funzioni di competenza del Consiglio d'amministrazione. Egli informa immediatamente i membri del Consiglio d'amministrazione circa le proprie deliberazioni e ne domanda la ratifica.

CAPITOLO 3: ORGANI REGIONALI E GRUPPI DI LAVORO CON COMPITI DI COORDINAMENTO

Art. 15 Comitato del Consiglio regionale

¹ Nel quadro delle direttive di politica aziendale, il Comitato del Consiglio regionale:

1. stabilisce annualmente le politiche dei programmi (*Programmkonzept*);
2. suddivide annualmente i limiti di spesa tra i media, le reti e le aree di programma in funzione delle politiche dei programmi.

² Nei casi citati all'art. 15 cpv. 1 lett. da c a f dello Statuto, sottopone al Consiglio d'amministrazione proposte o decisioni per l'approvazione.

³ Se il Consiglio d'amministrazione chiede il riesame di una pratica, il Comitato del Consiglio regionale tratta nuovamente l'affare e sottopone al Consiglio d'amministrazione una proposta conforme alle condizioni da questi fissate.

⁴ Il Comitato del Consiglio regionale tratta altri affari delegati dal Consiglio d'amministrazione e formula proposte sulle quali il Consiglio d'amministrazione è libero di prendere una decisione definitiva.

⁵ Viene sentito dal Consiglio d'amministrazione nel quadro delle seguenti decisioni, che possono avere conseguenze sulle politiche dei programmi:

1. modifica dell'orientamento editoriale dei programmi;
2. rinuncia a determinati programmi;
3. proposta di nuovi programmi.

⁶ Ha il potere di formulare proposte al Consiglio d'amministrazione su tutte le questioni riguardanti la qualità dell'offerta regionale e del servizio pubblico.

⁷ Decide, caso per caso e a titolo definitivo, se escludere il direttore dell'unità aziendale da una riunione o dalla trattazione di un punto all'ordine del giorno.

⁸ Il Direttore generale può partecipare anche in caso di esclusione del direttore dell'unità aziendale regionale.

Art. 16 Presidenti regionali

¹ Il Presidente regionale decide se consultare il Comitato del Consiglio regionale sugli affari del Consiglio d'Amministrazione.

² Formula proposte al Consiglio d'amministrazione sugli affari elencati all'art. 15 dello Statuto.

Art. 17 Gruppo di lavoro dei Presidenti regionali

¹ Sotto la guida del Presidente della SRG SSR, i Presidenti delle società regionali procedono a uno scambio di esperienze sulle attività di competenza esclusiva delle società regionali:

- a. rendiconti delle società regionali;
- b. ripartizione dei compiti tra organi regionali, da una parte, e società regionali e società membro dall'altra;
- c. conduzione e promozione del dibattito pubblico sul servizio pubblico audiovisivo nella regione;
- d. vasto radicamento regionale.

² A questo scopo, possono sviluppare iniziative comuni, metodi e strumenti.

³ Riferiscono al Consiglio d'amministrazione sull'efficacia dei metodi e degli strumenti delle politiche dei programmi (*Programmkonzept*) e dei limiti di spesa e propongono eventuali modifiche.

⁴ Sono escluse tutte le altre tematiche di competenza del Consiglio d'amministrazione, a meno

che quest'ultimo non conferisca uno specifico mandato.

Art. 18 Gruppo di lavoro dei Presidenti dei Consigli del pubblico

¹ Un gruppo di lavoro composto dai Presidenti dei Consigli del pubblico e dai loro rappresentanti è preposto a incoraggiare lo scambio di esperienze e lo sviluppo di metodi e strumenti nonché a coordinare le osservazioni concernenti l'offerta di programmi.

² Può essere sentito dal Consiglio d'amministrazione sugli affari che possono avere riflessi sui programmi.

CAPITOLO 4: DIRETTORE GENERALE E COMITATO DIRETTIVO

Parte prima: Direttore generale

Art. 19 Competenze

¹ Nel quadro delle competenze e delle responsabilità in materia di gestione dell'azienda e di direzione dei programmi conferitegli in base all'art. 14 segg. dello Statuto, il Direttore generale svolge i seguenti compiti:

1. rappresenta l'azienda nei confronti dell'esterno concertandosi con il Presidente per le questioni di carattere fondamentale;
2. garantisce l'adempimento del mandato nel rispetto della legge, della concessione e della politica aziendale della SRG SSR;
3. garantisce il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
4. assicura informazioni trasparenti e comparabili;
5. assicura una direzione aziendale efficiente garantendo, in particolare, i servizi comuni all'intera azienda;
6. adotta o esige le misure che permettono di realizzare soluzioni comuni e le massime sinergie possibili nei settori direttivi centrali come Tecnologia e Informatica, Distribuzione, Risorse Umane, Finanze e Controlling;
7. nel quadro delle sue competenze, il Direttore generale coordina la politica dell'azienda, emana direttive e impartisce istruzioni. Nell'interesse dell'azienda può impartire anche istruzioni particolari su questioni relative ai programmi;
8. prepara gli affari che, secondo lo Statuto e l'art. 8 segg. del presente regolamento, sono di competenza del Consiglio d'amministrazione e li sottopone, di norma preventivamente, al Comitato direttivo;
9. prepara le proposte di competenza esclusiva del Comitato direttivo;
10. informa regolarmente e in modo appropriato il Presidente e il Consiglio d'amministrazione sull'andamento degli affari correnti e sulle questioni di particolare importanza per l'azienda e le sue unità;
11. in accordo con il Presidente, informa l'Assemblea dei delegati sugli affari di particolare importanza per la politica aziendale;

12. può chiedere al Consiglio d'amministrazione, indicandone i motivi, di invitare il Consiglio del Comitato regionale a riesaminare proposte di nomina e richieste di approvazione;
13. unitamente al Comitato direttivo assicura la concretizzazione, l'attuazione e l'applicazione della politica aziendale;
14. qualora il Direttore generale ritenga che le politiche dei programmi (*Programmkonzept*) o la ripartizione dei limiti di spesa definiti dal Comitato del Consiglio regionale siano in contraddizione con la politica aziendale, lo segnala al Consiglio d'amministrazione indicandone i motivi e avanza una proposta di correzione;
15. garantisce lo svolgimento dei controlli della Revisione interna;
16. dirige le unità organizzative e Swissinfo;
17. nomina la direzione delle unità organizzative;
18. il Direttore generale prepara le proposte in forma scritta e le illustra verbalmente alle riunioni assistito, all'occorrenza, dai responsabili delle unità aziendali e dei settori interessati oppure da esperti esterni;
19. in situazioni di urgenza, il Direttore generale può presentare proposte al Consiglio d'amministrazione senza averle preventivamente sottoposte al Comitato direttivo. In questo caso informa senza indugio il Comitato stesso delle sue decisioni;
20. può partecipare alle riunioni del Comitato del Consiglio regionale o farsi rappresentare dal direttore dell'unità aziendale regionale;
21. in occasione di nomine, partecipa personalmente alle riunioni dell'apposito comitato del Comitato del Consiglio regionale. Per gli altri affari affidati, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, a comitati istituiti dal Comitato del Consiglio regionale, decide se partecipare personalmente o se farsi rappresentare;
22. esercita la vigilanza sulla gestione delle unità da parte dei relativi responsabili e controlla che l'adempimento del mandato editoriale sia conforme alla legge e alla concessione;
23. decide in caso di controversia tra membri del Comitato direttivo, comitati interni o unità.

Parte seconda: Comitato direttivo

Art. 20 Composizione e organizzazione

¹ Il Comitato direttivo (CD) si compone del Direttore generale, che ne assume la presidenza, del Direttore Finanze SRG SSR, del Direttore delle Operazioni SRG SSR e dei direttori delle unità aziendali regionali.

² Per il proprio funzionamento, il CD fissa dei "Principi di collaborazione" e definisce l'organizzazione e la pianificazione delle riunioni tenendo conto delle esigenze del Consiglio d'amministrazione SRG SSR e del processo strategico e direttivo.

Art. 21 Competenze del Comitato direttivo

¹ Il Comitato direttivo prende le proprie decisioni all'unanimità. In assenza di consenso unanime decide il Direttore generale. Fatta salva questa riserva, il Comitato direttivo ha le seguenti attribuzioni esclusive a livello di azienda:

1. esprime pareri e proposte sugli affari da trattare all'indirizzo del Consiglio d'amministrazione;
2. esamina e approva i rendiconti destinati al Consiglio d'amministrazione;
3. istituisce reti e commissione permanenti;
4. adotta misure di politica del personale sotto riserva del CCL e dei principi fondamentali decisi in materia di salari e risorse umane dal Consiglio d'amministrazione;
5. conferisce mandati per progetti e trattative sotto riserva delle competenze decisionali del Consiglio d'amministrazione in materia di progetti di importanza strategica o che interessano in altro modo l'azienda;
6. per gli affari che interessano le UO o più unità contemporaneamente, sotto riserva delle attribuzioni del Consiglio d'amministrazione in materia di investimenti, operazioni di leasing e diversificazioni, il Comitato direttivo è competente:
 - a. a partire da un milione di franchi, ad eccezione degli usi di settore e delle condizioni classificate SRG SSR (affari speciali) e incluse le produzioni proprie nazionali in ambito sportivo;
 - b. a partire da 1,5 milioni di franchi per i contratti relativi a diritti di trasmissioni sportive.

Per i mandati di negoziazione valgono gli stessi limiti.

² In conformità ai principi fissati dal Consiglio d'amministrazione, il Comitato direttivo esercita le seguenti competenze esclusive in materia di direzione delle società affiliate nonché delle fondazioni e delle organizzazioni vicine all'azienda:

1. designa i rappresentanti dell'azienda nei consigli d'amministrazione delle società affiliate e di quelle partecipate;
2. designa i rappresentanti dell'azienda nelle fondazioni e nelle organizzazioni vicine all'azienda stessa;
3. fissa il quadro retributivo dei massimi livelli delle società affiliate in conformità ai principi decisi dal Consiglio d'amministrazione;
4. finanzia l'acquisizione di partecipazioni indirette di valore inferiore a 2 milioni di franchi;
5. cede mantelli di azioni e partecipazioni considerate secondarie in base ai principi adottati dal Consiglio d'amministrazione;
6. coordina e finanzia le attività operative delle società affiliate e regola le controversie.

³ Il Comitato direttivo esamina inoltre tutti gli affari importanti a livello di azienda sottoposti alla sua attenzione da uno dei membri.

CAPITOLO 5: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Delega di competenze direttive

¹ In conformità allo Statuto del 24 aprile 2009, le competenze direttive affidate ai direttori delle UA dai CdA regionali in forza dello Statuto del 22 novembre 1991/29 novembre 2007 passano dal 1° gennaio 2010 al Direttore generale che le delega ai direttori delle UA.

² Qualsiasi modifica della delega di competenze direttive deve essere effettuata tramite un regolamento emanato dal Direttore generale in conformità ai principi direttivi aziendali decisi dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 23 Disposizione finale del 16 dicembre 2009

¹ Il presente regolamento è stato emanato dal Consiglio d'amministrazione il 16 dicembre 2009 ed entra in vigore il 1° gennaio 2010.

² Sostituisce il regolamento del 29 novembre 2007.

Art. 24 Disposizioni finali e transitorie del 16 dicembre 2010

¹ Con decisione del 16 dicembre 2010 il Consiglio d'amministrazione ha riveduto il Regolamento organizzativo e posto in vigore con effetto immediato l'edizione riveduta e corredata delle seguenti disposizioni transitorie.


² Il Direttore di Swissinfo è membro del Comitato direttivo fino al 31.12.2010.

³ Il Direttore delle Operazioni SRG SSR è membro del Comitato direttivo dal 1 marzo 2011.

⁴ Il Direttore generale aggiunto è membro del Comitato direttivo fino al 31 marzo 2011 e di norma partecipa alle riunioni del Consiglio d'amministrazione. La funzione sarà abolita al 31.03.2011.

Il regolamento organizzativo del 1 gennaio 2010, nell'edizione riveduta del 16 dicembre 2010, sarà sottoposto per conoscenza all'Assemblea dei delegati del 26 maggio 2011.

Il Presidente



Dr. Jean-Bernard Münch

Il Segretario centrale



Willi Burkhalter